



**UNIVERSITÀ  
DI FOGGIA**



**UNIVERSITÀ GIUSTINO FORTUNATO**  
D.M. 13 aprile 2006 - G.U. n° 104 del 6/05/2006 - TELEMATICA

## CONVENZIONE

L'**Università di Foggia**, C.F. 94045260711, in persona del Rettore pro tempore, prof. Lorenzo Lo Muzio, domiciliato per la carica presso l'Università di Foggia, in Via Antonio Gramsci, n. 89/91,

**E**

L'**Università Telematica Giustino Fortunato** con sede in Benevento, Via Raffaele Delcogliano, C.F.92040460625, rappresentata dal Rettore, Prof. Giuseppe Acocella nato ad Andretta (AV) il 10.08.1948 domiciliato presso la sede della medesima in Viale Raffaele Delcogliano n. 12 Benevento,

### Premesso che

- Università di Foggia ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- che l'Università Telematica Giustino Fortunato assegna alla ricerca, oltre che alla didattica, un ruolo di primaria importanza e, in tali ambiti, vuole favorire la vocazione scientifica della comunità accademica di modo da conseguire migliori livelli di produzione scientifica e trasferimento ai propri discenti di formazione di alto livello anche collaborando con altre Università per la definizione e realizzazione di progetti di comune interesse, tramite convenzioni;
- per il conseguimento delle proprie finalità, entrambe le Università possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

### Tutto ciò premesso

l'Università di Foggia e l'Università Telematica Giustino Fortunato, di seguito denominate anche "le Parti",

### si impegnano

nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza,

### convengono e stipulano quanto di seguito.

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

#### Art. 1 – Oggetto e finalità

La presente Convenzione ha per oggetto la progettazione e la realizzazione di una Winter School in materia di "Processo penale e Costituzione", che si terrà ad Asiago (VZ) nel febbraio 2024, con il coinvolgimento di giovani studiosi di Diritto processuale penale e, segnatamente, di dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti e ricercatori (art.24, comma



UNIVERSITÀ  
DI FOGGIA



UNIVERSITÀ GIUSTINO FORTUNATO  
D.M. 13 aprile 2006 - G.U. n° 104 del 6/05/2006 - TELEMATICA

3, lett. a), L. 240/2010).

La presente Convenzione non comporta alcun onere finanziario per le Parti.

#### **Art. 2 – Impegno di reciprocità**

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, entrambe le Università si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività di ricerca e di formazione, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1, del rapporto collaborativo.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o divulgazione scientifica.

#### **Art. 3 – Referenti**

Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, le Parti designano un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. Per l'Università di Foggia viene individuata come referente la prof.ssa Donatella Curtotti. Per l'Università Telematica Giustino Fortunato viene individuata come referente la prof.ssa. Katia La Regina.

#### **Art. 4 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

Le Parti possono promuovere e pubblicizzare la presente Convenzione e tutte le attività che da essa derivano nelle forme che riterranno più opportune, garantendo reciproca visibilità e senza aggravio di spese per l'altra Parte. Si impegnano, altresì, ad utilizzare i rispettivi loghi esclusivamente nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione ed in esecuzione di quest'ultima.

#### **Art. 5 – Durata ed eventuale rinnovo**

La presente Convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato agli organi competenti delle parti.

Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con PEC ovvero raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi; lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sulle attività in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.



#### **Art. 6 – Diritti di proprietà intellettuale**

In considerazione dell'oggetto della presente Convenzione, gli aspetti connessi ai risultati ottenuti a seguito della attività di ricerca e di divulgazione dei risultati saranno disciplinati dalla normativa vigente nonché dai Regolamenti Brevetti di Ateneo, ove presenti.

#### **Art. 7 – Riservatezza**

Le parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Resta fermo il rispetto della libertà di ricerca scientifica e di divulgazione dei suoi risultati, garantita dalla Costituzione e dalla vigente normativa comunitaria e statale.

#### **Art. 8 – Responsabilità amministrativa del Contraente e Clausola di legalità**

Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.

L'Università di Foggia dichiara di aver preso visione ed accettare il modello organizzativo adottato dal contraente in attuazione del d.lgs. n.231/2001 e l'eventuale Codice etico.

L'Università Telematica Giustino Fortunato, dichiara di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Ptpc contenuto nel Piano attualmente vigente adottato dall'Università di Foggia e consultabile nel sito web dell'Università di Foggia, alla pagina normativa/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalì.

Entrambe le parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione della presente convenzione.

#### **Art. 9 – Trattamento dei dati personali**

Premesso che: 1) ai sensi dell'art. 4, lettera a) del regolamento (UE) n. 2016/679 (*General data protection Regulation* - GDPR) per "interessato" si intende la persona fisica, identificata o identificabile, cui appartengono i dati personali; 2) ai sensi del Considerando 14 del GDPR "la protezione prevista dal presente regolamento si applica alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali, il presente regolamento non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto".

Considerato che in esecuzione del rapporto instaurato tra le Parti in virtù della presente Convenzione, le stesse possono venire a conoscenza, anche accidentalmente, di dati personali riferiti a persone identificate o identificabili, ai sensi



UNIVERSITÀ  
DI FOGGIA



UNIVERSITÀ GIUSTINO FORTUNATO  
D.M. 13 aprile 2006 - G.U. n° 104 del 6/05/2006 - TELEMATICA

dell'art. 13 del GDPR e delle disposizioni nazionali eventualmente applicabili, si rende opportuno fornire informazioni circa il trattamento di tali dati.

L'Università di Foggia è indicata quale "Titolare del Trattamento" dei dati personali di cui verrà a conoscenza nonché di quelli che, in adempimento della presente Convenzione, le altre parti forniranno.

Tali dati sono raccolti, trattati e conservati dal Titolare del Trattamento: nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario, anche dopo la cessazione del servizio oggetto della presente convenzione, per altre finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del Titolare del Trattamento e compatibili con le finalità per le quali i dati sono stati inizialmente raccolti.

I Dati Personali degli Interessati saranno raccolti e trattati dal Titolare del Trattamento in conformità alle disposizioni del GDPR e della normativa nazionale eventualmente applicabile per l'esecuzione della presente Convenzione in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento.

I Dati Personali degli Interessati conservati dal Titolare del Trattamento per fini statistici, in conformità all'art. 89, par. 1, del GDPR saranno oggetto di anonimizzazione o pseudonimizzazione, purché la finalità statistica possa essere conseguita in tal modo.

#### **Art. 10 – Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

#### **Art. 11 -Imposta di bollo**

La presente convenzione viene redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetto all'imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Foggia – Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Foggia prot. n. 7406 del 10/07/2000.

#### **Art. 12 – Registrazione e spese**

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986.



**UNIVERSITÀ  
DI FOGGIA**



**UNIVERSITÀ GIUSTINO FORTUNATO**  
D.M. 13 aprile 2006 - G.U. n° 104 del 6/05/2006 - TELEMATICA

**Art. 13 – Clausole di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme comunitarie e statali vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Lì,

PER L'UNIVERSITÀ DI FOGGIA  
IL RETTORE  
Prof. Lorenzo Lo Muzio

PER L'UNIVERSITÀ TELEMATICA GIUSTINO  
FORTUNATO  
IL RETTORE  
Prof. Giuseppe ACOCELLA